



Legge federale sugli assegni familiari

(Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 2 lett. k

² Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:

- k. la perequazione completa degli oneri tra le casse;

Art. 28c Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 17 capoverso 2 lettera k entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del

II

La legge del 20 giugno 1952³ sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo francese

¹ FF ...
² RS 836.2
³ RS 836.1

Art. 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui all'abrogato articolo 20 capoverso 1 è sciolto con l'entrata in vigore della modifica del ...

² Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza ulteriore remunerazione entro due anni.

³ La quota delle risorse dell'accantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.